



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n.9143/2016 deciso all'udienza del 3.10.2019, promosso

da

(omissis), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Francesco Milanese

OPPONENTE

contro

INPS e S.C.C.I. s.p.a.

OPPOSTI CONTUMACI

nonchè

Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis).

OPPOSTA

Oggetto: pagamento contributi IVS – gestione lavoratori dipendenti.

FATTO

Con ricorso depositato il 1.7.2016, il ricorrente in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n° _____, emessa da Equitalia, relativa alla cartella esattoriale n° _____

(per presunte omissioni contributive relative agli anni 2000, 2001, 2002, 2004 e 2005 nella gestione lavoratori dipendenti).

A sostegno della opposizione ha eccepito l'avvenuto pagamento dei crediti contributivi maturati nell'anno 2005, la omessa notifica della predetta cartella esattoriale e quindi la decadenza dall'azione di riscossione nonchè la estinzione per prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9° della legge n°335/95. Ha concluso quindi per l'accoglimento della opposizione con conseguente annullamento della cartella esattoriale impugnata.

L'I.N.P.S. non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace

Si è costituita in giudizio la società Equitalia Sud s.p.a., originariamente convenuta (a cui è subentrata, in corso di causa, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione giusta il disposto dell'art. 1,



comma 3°, del D.L. °193/2016 conv. in L. n°225/2016), sostenendo la infondatezza della eccezione di prescrizione e la regolarità della notifica della cartella di pagamento relativa alla intimazione di pagamento opposta.

All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si precisa che parte opponente ha eccepito l'estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione; l'opposizione proposta deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l' "an" dell'azione esecutiva, e cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione. Non essendo, quindi, previsto dalla legge un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione, a differenza di quanto stabilito per l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, l'eccezione di inammissibilità dell'azione proposta da Agenzia- Riscossione è infondata.

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.

Ed invero, precisato che si tratta di obbligazioni contributive maturate negli anni 2000, 2001, 2002, 2004 e 2005 e, anche a voler considerare come ultimo atto interruttivo della prescrizione la notifica della cartella esattoriale non opposta, che secondo Agenzia- Riscossione sarebbe avvenuta il 13-2-2007 (cartella di pagamento n°059 2007 0004191433 000), si rileva che la intimazione di pagamento opposta è stata notificata il 7 aprile 2016 ovvero dopo più di un quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento e quindi quanto era già maturata la prescrizione.

Quanto al termine di prescrizione lo stesso deve ritenersi quinquennale (art. 3 della legge n°335/95) e non decennale (art. 2953 c.c.). Sul punto va precisato che l'ingiunzione avente ad oggetto contributi previdenziali, al pari dell'ingiunzione fiscale, è espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto ma che è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato; pertanto la decorrenza del termine per l'opposizione alla cartella esattoriale, pur determinando la decadenza dall'impugnazione (come appunto nella fattispecie), non produce effetti di ordine processuale ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (v. sentenza della Corte di Cassazione n°12263 del 25-5-2007 in tema di ingiunzione fiscale; Cass. sez. un. 23397/2016; Cass. ordinanza 10337/2019).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'I.N.P.S. titolare dell'azione di recupero dei crediti contributivi.



Vanno compensate le spese di questo grado tra I.N.P.S., S.C.C.I s.p.a. e Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante la loro comune posizione processuale.

P.Q.M.

visto l'art. 442 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 1 luglio 2016 da (...) contro I.N.P.S., S.C.C.I. s.p.a. e Agenzia delle Entrate- Riscossione, così provvede:

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta l'estinzione dei crediti contributivi di cui alla cartella esattoriale n° _____ e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento di pagamento n° _____.

Condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di causa, liquidate, ex D.M. n°55/2014, in euro _____ oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Milanese.

Riserva il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 3 ottobre 2019

Il Giudice del Lavoro

(dott.ssa Caterina Mainolfi)

